m_dg.GAB.04/11/2026.0039636.U

Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-07384 DEI DEPUTATI ASCARI E FERRARA (res. n. 634 del 25 marzo 2026)

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, concernente l'allontanamento di due minori dalla madre sulla base delle relazioni dei servizi sociali e degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, gli interroganti chiedono al Governo quali iniziative intenda assumere per rafforzare le garanzie nei procedimenti di affidamento e collocamento. In particolare, si sollecitano una valutazione completa dello stato psicologico ed emotivo dei minori, la prevenzione di possibili condizionamenti nell'ambito dei conflitti familiari e il potenziamento degli strumenti di tutela, vigilanza e coordinamento istituzionale.

In via preliminare, si rappresenta che l'atto parlamentare non reca indicazioni sull'autorità giudiziaria competente, né contiene elementi idonei a individuare la specifica vicenda giudiziaria e, conseguentemente, a consentire l'acquisizione di informazioni puntuali sul caso.

Ciò premesso, il Governo ribadisce che la tutela del superiore interesse del minore costituisce un principio inderogabile e una priorità dell'azione pubblica. In tale prospettiva, assume particolare rilievo il diritto alla continuità affettiva, riconosciuto

dalla legge n. 173 del 2015, che deve trovare piena attuazione anche nei contesti caratterizzati da un'elevata conflittualità intrafamiliare.

Il ricorso al prelievo coattivo rappresenta una misura residuale ed eccezionale, ammissibile soltanto all'esito di un rigoroso bilanciamento tra le esigenze di protezione del minore e il suo interesse, attuale e concreto, alla conservazione dell'assetto di vita e delle relazioni affettive esistenti.

Ogni decisione in materia deve pertanto essere preceduta da una valutazione approfondita e individualizzata delle possibili conseguenze sul benessere psicofisico del minore, assumendo quale criterio esclusivo e preminente il suo superiore interesse.

Qualora il minore manifesti il rifiuto di intrattenere rapporti con uno dei genitori, è essenziale che l'autorità giudiziaria ne accerti con tempestività e rigore le ragioni, anche mediante l'ascolto diretto, nel pieno rispetto dell'età, della capacità di discernimento, delle esigenze e delle abitudini del minore.

L'ordinamento contempla strumenti sostanziali e processuali volti ad assicurare la centralità del benessere del minore. Tra questi, l'ascolto riveste una funzione fondamentale, poiché consente al minore di esprimere liberamente la propria opinione e di partecipare, secondo il grado di maturità raggiunto, alle decisioni che lo riguardano.

Tale principio trova solido fondamento anche nelle fonti sovranazionali, a partire dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000, che riconoscono al minore capace di discernimento il diritto di essere ascoltato e di vedere adeguatamente considerata la propria opinione in ogni procedimento che lo coinvolga.

In attuazione di tali principi, gli articoli 473-bis.4, 473-bis.5 e 473-bis.6 del codice di procedura civile disciplinano le modalità di ascolto e impongono che le dichiarazioni del minore siano valutate in relazione all'età e al grado di maturità.

In particolare, qualora il minore rifiuti di mantenere rapporti con uno o con entrambi i genitori, il giudice è tenuto ad accertarne senza ritardo le cause, procedendo

personalmente all'ascolto e acquisendo ogni elemento utile ai fini di una decisione pienamente consapevole.

Specifiche garanzie operano, inoltre, nei procedimenti nei quali siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere. In tali casi, gli ausiliari del giudice devono essere individuati tra professionisti dotati di comprovate competenze specialistiche e l'ascolto del minore deve svolgersi con la massima attenzione alle sue esigenze di protezione.

La riforma del processo civile ha ulteriormente consolidato tali presìdi, stabilendo che le valutazioni tecniche sulla capacità genitoriale siano fondate su metodologie trasparenti, verificabili e scientificamente riconosciute. Si tratta di una garanzia essenziale per assicurare l'affidabilità degli accertamenti e la qualità delle decisioni giudiziarie.

Nell'ambito delle proprie competenze, il Ministero della giustizia assicura un costante monitoraggio sull'applicazione di queste disposizioni, anche attraverso l'attività dell'Ispettorato generale, e sostiene la qualificazione professionale degli operatori coinvolti nei procedimenti relativi ai minori.

In questa direzione si colloca, da ultimo, la legge 17 marzo 2026, n. 37, che introduce ulteriori garanzie nei procedimenti di allontanamento dei minori e rafforza il ruolo delle valutazioni tecniche preliminari. L'intervento normativo mira ad assicurare decisioni maggiormente ponderate, adeguatamente motivate e fondate su un esame approfondito e individualizzato del superiore interesse del minore.

La nuova disciplina prevede, prima dell'adozione del provvedimento di allontanamento, lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare non soltanto l'eventuale situazione di pregiudizio nell'ambiente familiare, ma anche la concreta praticabilità di soluzioni alternative. Assume rilievo centrale la comparazione tra i benefici attesi dall'allontanamento e le possibili conseguenze negative del distacco, soprattutto sul piano psicologico, relazionale e affettivo, così da escludere automatismi e garantire il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

La consulenza è affidata a un collegio multidisciplinare, nel quale confluiscono competenze specialistiche, tra cui quelle del neuropsichiatra infantile e del pediatra. Tale composizione risponde all'esigenza di assicurare valutazioni più complete e affidabili, capaci di considerare in modo integrato gli aspetti sanitari, psicologici, relazionali e sociali della condizione del minore.

La riforma rafforza altresì l'obbligo di motivazione del provvedimento. Il giudice è chiamato a illustrare puntualmente le ragioni della decisione, dando conto degli esiti della consulenza tecnica e delle alternative esaminate. Ne deriva un accrescimento della trasparenza e della controllabilità del percorso decisionale, in un ambito nel quale l'allontanamento deve risultare la soluzione effettivamente necessaria e più idonea alla tutela del minore.

Resta ferma la possibilità di adottare provvedimenti immediati nelle situazioni di urgenza, quali i casi di abbandono, abuso o violenza domestica. Anche in tali ipotesi, tuttavia, la disciplina consente lo svolgimento successivo dell'accertamento tecnico su richiesta delle parti, assicurando una verifica specialistica della decisione assunta in emergenza.

Al fine di garantire l'effettività delle nuove tutele, la legge dispone che le spese della consulenza siano anticipate dall'erario, indipendentemente dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Le disposizioni trovano applicazione anche nei procedimenti in corso, estendendo le garanzie rafforzate alle situazioni già pendenti.

Con questo intervento il Governo conferma il proprio impegno a costruire un sistema di protezione capace di coniugare rigore istituzionale, competenza professionale, tempestività degli interventi e ascolto effettivo dei minori. L'obiettivo è assicurare che ogni decisione sia individualizzata, adeguatamente motivata e verificabile e che l'allontanamento dal nucleo familiare rimanga una misura eccezionale, adottata soltanto quando strettamente necessaria alla tutela dei diritti e del superiore interesse del minore.

La medesima impostazione orienta le politiche di prevenzione e sostegno alle famiglie vulnerabili: occorre intervenire tempestivamente sulle condizioni di fragilità e prevenire, ogniqualvolta sia possibile e compatibile con il superiore interesse del minorenne, l'allontanamento dalla famiglia di origine.

In tale cornice si inserisce il LEPS «Prevenzione dell'allontanamento familiare», attuato attraverso il programma P.I.P.P.I. — Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione — che promuove un modello strutturato e integrato di sostegno ai bambini e alle famiglie, fondato sulla valutazione multidimensionale, sulla progettazione condivisa e sulla collaborazione tra servizi e nuclei familiari.

A rafforzamento di questa strategia, con decreto ministeriale n. 79 del 6 giugno 2025 è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale per i minori fuori famiglia, per quelli affidati ai servizi sociali territoriali e per i neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.

Il Tavolo, a composizione interistituzionale e multidisciplinare, svolge funzioni di supporto, monitoraggio, valutazione e analisi degli interventi territoriali e contribuisce al rafforzamento del sistema informativo nazionale relativo ai minori presi in carico dai servizi sociali e ai neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.

Nell'ambito della propria attività, il Tavolo promuove approfondimenti sul quadro normativo e regolamentare dell'accoglienza dei minorenni fuori famiglia, sull'attuazione territoriale delle Linee di indirizzo, sul coordinamento tra servizi sociali, sanitari e scolastici e autorità giudiziaria, nonché sugli strumenti operativi necessari a una gestione realmente integrata degli interventi.

Con riguardo, infine, alla richiesta di attivare verifiche ispettive sull'operato dei servizi sociali, occorre precisare che né il Ministero della giustizia né il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dispongono di poteri diretti di intervento o di vigilanza sui servizi territoriali. Le funzioni di presa in carico, protezione e tutela dei minori

appartengono infatti alla competenza dei comuni, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 328 del 2000.

Il Governo continuerà, nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, a promuovere il coordinamento tra autorità giudiziaria, enti territoriali e servizi competenti, affinché l'intero sistema operi secondo criteri uniformi, trasparenti e verificabili e assicuri in ogni fase la piena tutela della dignità, delle relazioni affettive e del superiore interesse di ciascun minore.

Il Ministro
Carlo Nordio

Testo dell'interrogazione